

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
Provincia di MESSINA



N°157 Reg.

Del 29/09/2011

COPIA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Progetto Risparmio IRAP.

L'anno duemilaundici il giorno **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **13.15** e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Sig. PETTINATO Francesco	Sindaco
Sig. CITRARO Carmelo	Vice-Sindaco
Sig.ra DI FRANCESCO Domenica	Assessore

Non sono intervenuti : Sig. DE STEFANO Giuseppe Assessore – Mastroeni A. Assessore

Presiede – Sig. PETTINATO Francesco - Sindaco

-Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Arcoraci Annamaria

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, recepita dalla L.R. n° 48/91, e sostituito con l'art. 12 della L.R.30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto, che non è mero atto di indirizzo, hanno espresso:

- il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere	favorevole
- il Responsabile di ragioneria qualora comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, per la regolarità contabile, parere	favorevole

OGGETTO: "Progetto Risparmio IRAP".

Premesso

- Che il Decreto Legislativo 446/1997 ha istituito l'Imposta Regionale sulle attività Produttive (I.R.A.P.) individuando tra i soggetti passivi anche le Pubbliche Amministrazioni, tra le quali i Comuni;
- Che in particolare l'art. 10 bis comma 2 del D Lgs. 508/1999, disciplina le modalità di determinazione della base imponibile cui applicare l'imposta, dando la facoltà alle Amministrazioni Comunali che svolgono, in aggiunta alle attività istituzionali, anche attività commerciali, di scegliere se determinare la base imponibile istituzionale da quella derivante da attività commerciali;
- Che tale facoltà è data applicando, all'attività commerciale dell'Ente, i criteri di determinazione per le società commerciali che prevedono l'applicazione dell'aliquota del 4,82 % sul Valore della Produzione Netta (Ricavi - Costi deducibili) contro l'aliquota dell' 8,50 % sulle retribuzioni erogate;
- Che l'applicazione del metodo di calcolo misto (retributivo e commerciale) ai fini IRAP consente di norma un risparmio d'imposta e che pertanto l'Ente potrà avvalersi del diritto di opzione IRAP, per le attività commerciali esercitate, mentre per le attività istituzionali continuerà ad essere applicato il metodo retributivo, riducendo dalla base imponibile gli emolumenti del personale specificamente adibito ad attività commerciali ed in percentuale quello impiegato promiscuamente;
- Che la scelta per l'opzione del metodo di calcolo commerciale, come evidenziato dalla C.M. 148/E del 26.7.2000 poi confermata con C.M. 234/E del 20.12.2000, deve essere esercitata con il primo acconto mensile ("Comportamento Concludente") e pertanto dal prossimo mese di Gennaio e che tale scelta ha valenza triennale;
- Che il D. Lgs n. 163/02006 ha ridisciplinato la materia degli appalti pubblici coordinando le disposizioni relative ai settori ordinari (disciplinati dalla direttiva n. 2004/17), fino ad oggi distinte nel nostro ordinamento, riunendo in maniera organica le regolamentazioni degli appalti sopra e sotto soglia comunitaria, e abrogando, ad un tempo, tutta la precedente legislazione interna;

Che occorre effettuare una distinzione tra la disciplina concernente le forniture di beni, gli appalti di servizi e gli appalti inerenti ai settori esclusi e la disciplina relativa agli appalti di lavoro;

- Che per le prime tre tipologie di appalti il legislatore regionale ha operato un rinvio dinamico alla disciplina statale, richiamando agli artt. 31, 32 e 33 della legge regionale n. 7/2002, rispettivamente i decreti legislativi nn. 368/92, 157/95 e 158/95 e successive modifiche ed integrazioni, che tali normative sono state abrogate dal decreto legislativo n. 163/2006;
- Che quest'ultima disciplina risulta immediatamente applicabile in virtù del predetto rinvio <<dinamico>> alle norme statali che consente l'adeguamento della legge regionale alle modifiche eventualmente intervenute nell'ordinamento statale.

Preso atto

- Che in fase di prima applicazione delle predette procedure, relative all'IRAP sui servizi commerciali, è richiesta specifica esperienza e conoscenza da parte della struttura dell'Ente.

Ritenuto

- Che è legittimo, doveroso e responsabile, supportare gli uffici preposti, al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli per l'Ente.

Considerato

- Che la Società "Kibernetes S.r.l.", con Sede a Palermo, via L. Da Vinci n° 225, con nota prot. n°0267 11/P del 27/09/ 2011, acquisita al prot. n° 6348 del 28/09/2011, ha sottoposto e presentato all'Ente il "Progetto Risparmio I.R.A.P.", comprendente un "servizio di supporto organizzativo, metodologico e sulla normativa finalizzato al risparmio sull'I.R.A.P."

- Che l'assoluta specificità dei servizi che l'Ente intende acquisire e che dal progetto presentato si evince che la ditta Kibernetes S.r.l. è dotata di personale altamente specializzato nel settore e che la stessa si occuperà, oltre ad assistere l'Ente di valutare possibili risparmi di rettifica o istanze di rimborso, il tutto in applicazione dell'attuale normativa;
- Che per i servizi di cui sopra la ditta Kibernetes S.r.l. richiede un compenso proporzionato solo ed esclusivamente al risparmio d'imposta che l'Ente otterra a seguito di tale servizio;
- Che è opportuno affidare tale servizio alla ditta Kibernetes S.r.l. precisando che il compenso sarà liquidato ad aliquota variabile rapportato a fasce di risparmio solo sugli effettivi risparmi d'imposta ottenuti dall'Ente, mentre nessun compenso sarà liquidato se non si verificherà alcun risparmio;

Visti:

- VISTO IL PARERE DEL REVISORE DEI CONTI;
- Il decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni;
- La legge 12 luglio 2011, n. 106;
- Le circolari del 18 settembre 2006 e 30 marzo 2007 dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici;
- Il Progetto Risparmio I.R.A.P. della Società "Kibernetes S.r.l.", con Sede a Palermo, via L. Da Vinci n° 225;
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267;
- L'Ordinamento Amministrativo E.E.L.L. vigente in Sicilia.

VISTI gli allegati pareri favorevoli,
CON voti unanimi favorevoli:

DELIBERA

- **di aderire** al "PROGETTO RISPARMIO I.R.A.P." della ditta Kibernetes S.r.l. con Sede a Palermo, via L. Da Vinci n° 225, di cui alla nota prot. 0267.11/P del 27/09/2011 acquisita al prot. n° 6348 del 28/09/11, progetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, affidando l'incarico alla stessa ditta, e fino al 31/12/2012, di erogare il "Servizio di supporto organizzativo, metodologico e sulla normativa finalizzato al risparmio sull'I.R.A.P." così come dettagliato e specificato nello stesso progetto; precisando che il compenso alla stessa ditta, in percentuale ad aliquota variabile rapportato a fasce di risparmio, spetterà solo nel caso di effettivi risparmi d'imposta ottenuti dall'Ente, mentre nessun compenso spetterà se non si verificherà alcun risparmio;
- **di impegnare**, con atto separato successivamente alla presentazione da parte della ditta Kibernetes S.r.l. dei risultati della prima fase di studio riportante i risparmi previsti d'imposta, il compenso presunto alla stessa ditta rapportato a fasce di risparmio così come previsto nel sopra richiamato "Progetto Risparmio I.R.A.P.", precisando che non si darà luogo a nessun impegno di spesa se già dalla prima fase di studio non sarà previsto alcun risparmio d'imposta per l'Ente.